



COMUNE FONTANELLA

Provincia di Bergamo - Piazza 26 Aprile, 75 24056 Fontanella
Tel. 0363.997555 int. 2 – Fax 0363. 907303
info@comune.fontanella.bg.it - www.comune.fontanella.bg.it
pec@pec.comune.fontanella.bg.it
Partita IVA 00714450160 – Codice Fiscale 83000990164

Prot. 8753 Cat. 6 Cl. 3 UT/MS

Fontanella, 08.09.2021

AVVISO CILA SUPERBONUS

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Legge n. 77/2021 il 31/05/2021 sono entrate in vigore modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio in materia di Superbonus.

Nuove pratiche dal 04/08/2021

E' necessario utilizzare ESCLUSIVAMENTE il nuovo modello CILASuperbonus.

Interventi di superbonus connessi ad altre opere

per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA "Superbonus", sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l'intervento non sia conforme alla CILA "Superbonus". Qualora l'intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all'art 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall'articolo 33 del DL 77/2021, per l'intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

Per gli interventi già presentati

E' possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA "Superbonus". In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l'istante può richiedere all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA "Superbonus". TUTTAVIA SI CONSIGLIA DI PRESENTARE UNA CILA "Superbonus" AD INTEGRAZIONE DELLA PRATICA GIA' PRESENTATA (quindi senza pagare ulteriormente i diritti di segreteria)

Interventi di superbonus connessi all'acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovra ordinati rispetto alle amministrazioni comunali

Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la "CILA Superbonus" non supera ovviamente la vigente normativa in materia. A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto. Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi.

Elaborati progettuali

Nella modulistica della CILA "Superbonus" è stato ulteriormente chiarito – nel "Quadro riepilogativo della documentazione" (http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf) - che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all'ottenimento degli incentivi fiscali, l'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo, così come precedentemente indicato, che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento inserita direttamente nella modulistica.

Interventi di superbonus in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile

Le modifiche introdotte con il DL Semplificazioni e Governance, consentono di realizzare il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l'intervento potrebbe comportare.

Varianti in corso d'opera agli interventi superbonus

In caso di varianti in corso d'opera ad interventi di cui alla CILA "Superbonus", le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Agibilità interventi superbonus.

Per gli interventi di cui alla CILA "Superbonus" non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**Il Responsabile del Settore
Arch. Manuela Vecera**

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005*